

**COMUNE DI PARODI LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

DECRETO SINDACALE N. 4/2024

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

Dalla sede comunale addì ventisette del mese di dicembre dell'anno duemilaventiquattro

IL SINDACO

Su redazione e istruttoria giuridica del segretario comunale;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 50 comma 10 D.Lgs. 267/2000, relativamente alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

in diritto

VISTO l'articolo 4 D. Lgs. 165/2001, in merito al principio di separazione fra indirizzo e gestione, ai sensi del quale:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, in particolare la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni nonché la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (comma 1);
- ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e che sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (comma 2);

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, le attribuzioni dei dirigenti come indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;

VISTO, in materia di enti locali, e con particolare riferimento al Comune, l'articolo 107 D. Lgs. 267/2000, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza, ai sensi del quale:

- spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti degli enti locali (comma 1);
- lo Statuto e i regolamenti degli enti locali sono tenuti ad uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (ibidem);
- ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli

organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario, di cui all'articolo 97 (comma 2);

- i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione (comma 6);

VISTO l'articolo 109 comma 1 D. Lgs. 267/2000, in materia di conferimento di funzioni dirigenziali, ai sensi del quale:

- gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50 comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;
- l'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi;
- gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

VISTO l'articolo 107 comma 3 D. Lgs. 267/2000, in materia di enucleazione, non tassativa, dei compiti, attribuiti ai dirigenti, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 107 comma 4 D. Lgs. 267/2000, le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 4 comma 1 D. Lgs. 165/2001, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;

VISTO l'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000 che prevede che il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 109 comma 2 D. Lgs. 267/2000, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107 commi 2 e 3 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000, in materia di funzioni del segretario;

VISTO l'articolo 16 comma 1 C.C.N.L. Funzioni Locali, che prevede l'istituzione, da parte degli enti, di posizioni di lavoro di elevata responsabilità, caratterizzate da elevata autonomia decisionale, le quali:

- sono oggetto di previa individuazione, da parte delle amministrazioni, in base alle proprie esigenze organizzative;
- ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di elevata qualificazione (EQ), conferito in conformità all'articolo 18 C.C.N.L. Funzioni Locali,

DATO ATTO CHE, ai sensi del citato comma 1, tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente,
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 2 del citato articolo 16 le dette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie

- posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

DATO ATTO CHE ai sensi del sempre citato articolo 16 gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati:

- a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (comma 3);
- in alternativa, a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area (ibidem);
- nel caso in cui l'ente sia privo di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, relativamente ai Comuni e alle Unioni, la disciplina si applica ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori, e, in subordine, degli Operatori esperti (comma 4);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 53 comma 23 L. 388/2000, come modificato dall'articolo 29 comma 4 L. 488/2001, è prevista la facoltà, in capo agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, e fatta salva la facoltà di attribuzione al segretario comunale di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000, anche con la finalità di operare un contenimento della spesa, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto, ora, dall'articolo 4 D. Lgs. 165/2001 e all'articolo 107 D. Lgs. 267/2000, attributive ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, salvo il dovere di documentare ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio, il relativo contenimento della spesa;

VISTO, con particolare riferimento al servizio finanziario, l'articolo 153 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, fra l'altro:

- al servizio finanziario è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria (comma 1);
- è consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni (comma 2);
- il responsabile del servizio finanziario si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità (comma 3);
- il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica (comma 4);
- nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche (ibidem);
- è compito del responsabile del servizio finanziario, secondo la disciplina del regolamento di contabilità, la resa dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e l'apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati (comma 5);
- le attestazioni di copertura della spesa avvengono in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata (ibidem);

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 153, il responsabile del servizio finanziario, secondo la disciplina del regolamento di contabilità, opera, al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le segnalazioni obbligatorie dei fatti e le valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, con il conseguente obbligo, in capo all'organo consiliare, di riequilibrio a norma dell'articolo 193 D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE l'incarico di responsabile del servizio finanziario, da vari anni, risulta vacante a seguito di cessazione, per collocamento in aspettativa, di dipendente a tempo indeterminato;

VISTA e richiamata la deliberazione G.C. 36/2022 in data 10.06.2022, recante misure di organizzazione dell'ente, con la quale si è stabilito, fra l'altro, ai fini di sopperire l'assenza di figura specializzata, e innovativamente rispetto all'esperienza pregressa, di attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio finanziario al segretario comunale, nell'utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000, che si avvale, in ogni caso, quale ufficio, di dipendente specialista contabile, scorporando tuttavia, al fine di evitare cumulo di funzioni, il servizio tributi, attribuito a componente dell'organo esecutivo, nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 53 comma 23 L. 388/2000, e s.m.i.;

DATO ATTO CHE, a fare data dall'insediamento successivo alla elezione del sindaco e del consiglio comunale in data 8 e 9 giugno 2024 e fino alla presente data, la funzione è stata esercitata dal segretario comunale nell'esercizio del potere sostitutivo di responsabile di servizio assente;

DATO ATTO CHE la struttura organizzativa dell'ente non comprende personale con qualifica dirigenziale, fatta eccezione per la figura del segretario;

RITENUTO, con la precipua finalità di assicurare funzionalità all'ente, non essendo costantemente presente il segretario, riconoscere delega per la sottoscrizione degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento, al dipendente Raffaele Nicola GHIO, istruttore contabile e addetto all'ufficio finanziario, dotato delle necessarie competenze tecniche in forza dell'esperienza maturata e del titolo culturale posseduto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

DECRETA

- 1.** Di procedere all'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio finanziario del Comune, al segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000;
- 2.** Di dare atto che resta, per contro, ascritta a componente dell'organo esecutivo, ai sensi dell'articolo 53 comma 23 L. 388/2000, e s.m.i., la responsabilità del servizio tributi;
- 3.** Di stabilire la decorrenza dal 01 gennaio 2025, dando atto dell'avvenuto esercizio della funzione in via sostitutiva a fare data dal 10/06/2024 e a tutto il 31/12/2024;
- 4.** Di riconoscere delega per la sottoscrizione degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento, al dipendente Raffaele Nicola GHIO;
- 5.** La presente nomina ha durata di anni uno a partire dal 01 gennaio 2025, salva revoca motivata da ragioni organizzative, e, a fare data dalla scadenza, fino a nuova nomina, dispiegherà efficacia in regime di proroga per un periodo massimo di ulteriori giorni quarantacinque.

IL SINDACO
F.to Gualco Ivo Giacomo

VISTO, il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Carlo Rapetti

DELEGA DI FUNZIONI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario conferisce delega per la sottoscrizione degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento, al dipendente Raffaele Nicola GHIO, fermo restando che il conferimento non consuma il potere del delegante, che resta operativo in caso di assenza o impedimento del soggetto delegato.

Parodi ligure, li 27.12.2024

il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Carlo Rapetti

Per presa visione e accettazione

IL DELEGATO

F.to Raffaele Nicola GHIO